

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 05/12/2023

## FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione in data 27.05.2014 ed anticipatamente estinto il 30.04.2018, in corrispondenza della rata n. 44 di 120, la ricorrente, esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere l'equo rimborso degli oneri non goduti per un importo complessivo di € 1.758,39, oltre interessi e spese legali.

Nella specie, in applicazione del criterio pro quota, ella richiede:

- € 1.441,72 per commissioni di intermediazione;
- € 316,67 per commissioni di attivazione.

Richiede, infine, il rimborso delle quote insolute e della penale di anticipata estinzione che, a suo avviso, sarebbe stata addebitata illegittimamente (per € 169,05).

Costituitosi, l'intermediario eccepisce di aver già rimborsato i costi *recurring* ed esclude la rimborsabilità delle commissioni richieste dalla ricorrente, in quanto aventi natura *up-front*.

## DIRITTO

L'odierna controversia ha per oggetto il diritto al rimborso, ex art. 125 *sexies* t.u.b., della quota di commissioni corrisposte in occasione della stipula di un contratto di finanziamento e non godute a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. La menzionata disposizione – che, com'è noto, disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (“Credito ai consumatori”) del titolo VI (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) t.u.b. – ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Con sentenza dell'11 settembre 2019, in ordine all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia UE (causa C-383/18, c.d. “sentenza Lexitor”) ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Successivamente, l'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-*octies*, 1° comma, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore il 25 luglio 2021.

Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-*octies*, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi “derivanti dall'ordinamento comunitario” (art. 117, primo comma, Cost.)».

Più di recente, l'art. 27, 1° comma, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136, ha stabilito che i periodi secondo e seguenti del menzionato art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73/2021, così come modificato dalla l. n. 106/2021, sono stati sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa innanzi richiamata, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Con riferimento al criterio di rimborso dei costi *up-front*, occorre osservare che il Collegio di Coordinamento, nella richiamata decisione n. 26525/2019, ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità». In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie». Inoltre, il Collegio ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Sul punto, va evidenziato che, a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento. Alla luce della giurisprudenza di questo Collegio, inoltre, il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi». Peraltro, sempre sulla scorta della giurisprudenza territoriale di questo Collegio, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:



- Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Per il procedimento in esame, precisato che, al fine di distinguere tra costi *up-front* e *recurring*, si rinvia alla decisione 20507/2018 di questo Collegio su analoga fattispecie contrattuale, considerato quanto già corrisposto in suo favore, la ricorrente ha diritto al rimborso degli importi così come indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	44
rate residue	76

TAN ►	6,38%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 63,33%
- in proporzione alla quota 43,28%

n/c	▼	importo ▼	restituzioni				tot ristoro
			in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
C	spese di attivazione ( <i>recurring</i> )	€ 500,00	€ 316,67	€ 216,40	○	○	€ 316,67
C	comm. intermediazione ( <i>up front</i> )	€ 2.276,40	€ 1.441,72	€ 985,21	○	○	€ 985,21
○	...		○	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	...		○	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	...		○	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			○	€ 0,00	○	○	€ 0,00
							€ 0,00
							€ 0,00
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.301,88
						interessi legali	si

Il risultato emergente in sede di analisi non coincide con quanto chiesto dalla ricorrente, che quantifica tutti gli oneri richiesti secondo il criterio lineare.

Non è suscettibile di accoglimento la richiesta di restituzione delle quote insolute, in quanto la relativa domanda è priva del necessario supporto probatorio.

Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.

Con riferimento alla richiesta di restituzione della quota di anticipata estinzione, poi, è opportuno richiamare la decisione n. 5909/2020, con cui il Collegio di Coordinamento ha statuito che «la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.». Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 11679/2021, ha altresì enunciato il seguente principio di diritto: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ne segue che la ricorrente ha diritto alla riduzione dell'importo corrisposto in relazione ai maggiori rimborsi dovuti ed emergenti dalla tabella riportata *supra* (€ 13,02).

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.315,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA